

N. 01125/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2004, proposto da:
Vergani Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Speroni e
Diodato Lanni, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in
Milano, piazza Argentina, 1;

contro

Comune di Cermenate, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Anania,
presso il cui studio, in Milano, via Brera, 16, è elettivamente domiciliato;
Equitalia Esatri s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano,
presso il cui studio, in Milano, via Fontana, 25, è elettivamente
domiciliata;

nei confronti di

Della Penna Livio, Vaghi Marino e Rossella Piergrossi, non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso principale:

- del provvedimento prot. 20520 del 22.12.2003 con cui il Comune di Cermenate ha intimato ai singoli lottizzanti il pagamento delle somme relative ai costi per opere di urbanizzazione eseguite direttamente dall'amministrazione comunale;

di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale e, in particolare:

- del precedente analogo provvedimento liquidatorio prot. n. 17232 del 28.10.2003;

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 4.7.2001;

- della relazione tecnica allegata alla predetta deliberazione.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia Esatri, con particolare riferimento alla seconda, notificata in data 22.1.2009 e del ruolo ad essa trasmesso dall'amministrazione comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cermenate e di Equitalia Esatri s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Vergani impugna il provvedimento prot. n. 20520 del 22.12.2003 con cui il Comune di Cermenate ha ripartito tra i singoli lottizzanti i costi relativi alle opere di urbanizzazione realizzate direttamente

dall'amministrazione a fronte del parziale inadempimento dei privati, oltre al precedente provvedimento liquidatorio prot. n. 17232 del 28.10.2003, alla deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 4.7.2001 ed alla relazione tecnica allegata alla predetta deliberazione.

2. Il ricorrente chiede, inoltre, che siano accertati l'esatto ammontare degli importi complessivamente dovuti, i criteri di riparto da seguire e i crediti opponibili in compensazione.

3. Queste le censure dedotte: eccesso di potere per travisamento dei fatti, disparità di trattamento, errore di impostazione e di computo, illogicità manifesta.

4. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugna le cartelle esattoriali notificategli da Equitalia Esatri il 4.10.2008 ed il 22.1.2009, nonché il ruolo ad essa trasmesso dal Comune di Cermenate, relativi al pagamento delle opere di urbanizzazione eseguite d'ufficio dall'amministrazione comunale, lamentando:

- la mancata escussione della fideiussione posta a garanzia delle opere di urbanizzazione, così come previsto dalla convenzione;
- che la riscossione a mezzo ruolo avrebbe consentito, indebitamente, ad Equitalia Esatri, di addebitare compensi di riscossione per euro 1.248,14, con aggravio di oneri del tutto ingiustificato;
- che Equitalia avrebbe quantificato, nella prima cartella, (poi annullata), sotto la voce "sanzioni su opere di urbanizzazione" e nella seconda cartella, sotto la voce "interessi su oneri di urbanizzazione", il medesimo importo di 2.955,85 euro, senza specificare il criterio di computo seguito, criterio che non potrebbe comunque portare al medesimo risultato;
- che la differenza tra la somma dovuta per oneri di urbanizzazione - indicata in entrambe le cartelle esattoriali, in euro 23.885,70 - e quanto

richiesto nel provvedimento del 28.10.2003 – cioè euro 27.679,41 - pari a euro 3.793,71 sarebbe pari al residuo effettivamente dovuto dal ricorrente indicato nel ricorso introduttivo e dimostrerebbe che il Comune ha tacitamente condiviso la ricostruzione del ricorrente;

- l'illegittimità della attribuzione del presunto debito ad “oneri di urbanizzazione”, anziché a “costo di completamento di opere di urbanizzazione”.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Cermenate chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

6. Si è altresì costituita Equitalia Esatri s.p.a. la quale chiede il rigetto nel merito del ricorso e, in caso di suo accoglimento, che venga accertata la piena legittimità del proprio operato.

7. All'udienza pubblica del 23 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8. Con un unico articolato motivo di ricorso il ricorrente contesta il riparto tra i lottizzanti dei costi sostenuti dal Comune per avere provveduto alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, stante l'inadempimento dei privati.

8.1 Egli lamenta, in primo luogo, che la quota millesimale dei sig.ri Villa e Visconti, quale risultante dalla convenzione, sarebbe pari a 75,52 millesimi e non a 75,59 millesimi.

La censura è infondata.

Nella tabella n. 3 la quota millesimale di spettanza dei sig.ri Villa e Visconti è correttamente indicata in 75,52 millesimi.

L'erronea indicazione contenuta nella tabella 1 non assume rilievo in quanto ai fini del riparto millesimale, nelle tabelle 3 e 4, l'amministrazione ha considerato il valore di 75,52 millesimi.

8.2 Il ricorrente lamenta poi che l'ammontare complessivo dei costi delle

opere di urbanizzazione, indicato nella tabella 1, pari a £. 682.199.110, sarebbe differente da quello indicato nella tabella 3 del precedente provvedimento del 28.10.2003 e pari a £. 652.061.546.

La censura è infondata.

L'ammontare dei costi complessivi sostenuti per le opere di urbanizzazione coincide nei due atti, dovendo il confronto essere operato tra i costi indicati nella tabella n. 5 e quelli indicati nella tabella n. 3 del precedente provvedimento, in entrambi i casi pari a £. 652.061.654.

8.3 Il ricorrente contesta, poi, l'ammontare dei costi sostenuti direttamente dai lottizzanti per le opere realizzate a tutto il 1995, affermando che essi ammonterebbero a £. 414.750.402 anziché a £. 420.000.000; contesta inoltre la legittimità dell'operato dell'amministrazione per non avere tenuto conto dei costi che egli avrebbe sostenuto in occasione della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione. A suo avviso, infine, l'amministrazione avrebbe dovuto ripartire tra tutti i lottizzanti il vantaggio conseguente alla rinuncia da parte dell'impresa Borotto al credito vantato nei confronti di un lottizzante.

Le censure sono infondate.

L'amministrazione, con il provvedimento impugnato, ha ripartito tra i lottizzanti i costi che essa ha sostenuto per avere dovuto realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, in conseguenza del parziale inadempimento dei privati. Essa, quindi, ai fini della determinazione del costo totale delle opere da suddividere tra i lottizzanti, nelle tabelle 2 e 5, non ha tenuto conto dei costi sostenuti precedentemente dai privati: come si evince, difatti, dalla tabella n. 5 la voce relativa al totale delle somme spese, pari a euro 93.217,43 si riferisce ai soli costi sostenuti dalla

p.a.

Quale sia la cifra relativa ai costi sostenuti direttamente dai privati sino al 1995 non assume, dunque, alcun rilievo ai fini del riparto operato dall'amministrazione.

Quanto alle altre contestazioni afferenti la correttezza del riparto dei costi sostenuti dai lottizzanti sino al 1995 - come correttamente affermato dalla difesa dell'amministrazione resistente - esse afferiscono unicamente a rapporti tra privati e non rilevano nei rapporti con l'amministrazione.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce, invero, un'obbligazione solidale dei lottizzanti ed il concorso di ciascuno di essi nei costi sostenuti è, quindi, indifferente per la p.a.

Correttamente, pertanto, l'amministrazione, nel ripartire tra i lottizzanti le spese da essa direttamente sostenute, non ha tenuto conto di quanto versato dai singoli lottizzanti per le opere di urbanizzazione dagli stessi realizzate e delle vicende tra questi intervenute.

8.4 Quanto alla censura secondo cui non si comprenderebbe la lievitazione delle spese tecniche rispetto a quanto previsto in preventivo, a fronte di una diminuzione dei lavori a base d'asta, essa è inammissibile per genericità non indicando alcun elemento a supporto di tale asserzione.

8.5 La censura con cui il sig. Vergani contesta che la propria quota millesimale sarebbe stata elevata indebitamente dall'amministrazione a 255,07 millesimi, è infondata.

La tabella n. 4 del provvedimento del 22.12.2003 incrementa le quote millesimali di riparto in conseguenza dell'esclusione della proprietà Villa e Visconti dalla lottizzazione.

Come si evince dalla tabella 5, il costo totale delle opere è stato calcolato

sottraendo il totale dei costi posti a carico della proprietà Villa e Visconti, pari a £. 51.567.430.

Dunque, poiché la somma ripartita non contempla i costi posti a carico del soggetto escluso dal riparto, l'incremento della quota millesimale di riparto si traduce in un mero incremento della misura di partecipazione alla spesa e non in un incremento dell'ammontare dell'importo dovuto.

8.6 Quanto ai costi sostenuti direttamente dal ricorrente per la realizzazione di un ampliamento del parcheggio prospiciente via Colombo, la rimborsabilità è stata espressamente affermata dall'amministrazione con la nota del 23.10.2002.

Con tale atto l'amministrazione ha assunto un preciso obbligo cui non può legittimamente sottrarsi unicamente per difficoltà attinenti la quantificazione delle opere.

La pretesa del ricorrente al rimborso di quanto versato - nei limiti di prezzo precisati nella nota sopra richiamata - è, quindi, fondata.

9. Si passa ora all'esame del ricorso per motivi aggiunti con cui il ricorrente impugna le cartelle esattoriali notificategli da Equitalia Esatri il 4.10.2008 ed il 22.1.2009, nonché il ruolo ad essa trasmesso dal Comune di Cermenate, relativi al pagamento delle opere di urbanizzazione eseguite d'ufficio dall'amministrazione comunale,

Le censure con cui il ricorrente lamenta la mancata escussione della fideiussione posta a garanzia delle opere di urbanizzazione e che la riscossione a mezzo ruolo avrebbe comportato un aggravio degli oneri per l'addebito dei compensi di riscossione per euro 1.248,14, sono infondate.

La fideiussione costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell'interesse dell'amministrazione, sulla quale non incombe, quindi, alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore; la garanzia

sussidiaria serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere una entrata di diritto pubblico, ma non alleggerisce affatto la posizione del soggetto tenuto al pagamento, né attenua i doveri di diligenza sullo stesso incombenti, né estingue di per sé l'obbligazione principale (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2005 , n. 6345).

Essendo rimessa alla facoltà dell'amministrazione la scelta delle modalità di esazione, il ricorrente non può che subirne i relativi costi.

Il ricorrente lamenta, poi, che Equitalia avrebbe quantificato, nella prima cartella, (poi annullata), sotto la voce “sanzioni su opere di urbanizzazione” e nella seconda cartella, sotto la voce “interessi su oneri di urbanizzazione”, il medesimo importo di 2.955,85 euro, senza specificare il criterio di computo seguito, criterio che non potrebbe comunque portare al medesimo risultato;

La censura è inammissibile per genericità nella parte in cui contesta l'ammontare della voce “interessi su oneri di urbanizzazione” in quanto la coincidenza con la somma indicata nella differente voce contenuta nella precedente cartella esattoriale, poi annullata, non è, di per sé, indicativa della illegittimità della somma richiesta.

Nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione, la censura è inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto l'opposizione a cartella esattoriale per vizi suoi propri appartiene ad una materia (esecuzione dei crediti) devoluta al giudice civile (Tar Campania-Napoli, sez. I, 3 febbraio 2010, n. 538).

Per la stessa ragione è inammissibile per difetto di giurisdizione la censura con cui viene dedotta l'illegittimità della attribuzione, nella cartella esattoriale, del presunto debito ad “oneri di urbanizzazione”, anziché a “costo di completamento di opere di urbanizzazione”.

Il ricorrente deduce poi che, poiché la differenza tra la somma dovuta

per oneri di urbanizzazione - indicata in entrambe le cartelle esattoriali, in euro 23.885,70 - e quanto richiesto nel provvedimento del 28.10.2003 - cioè euro 27.679,41 - pari a euro 3.793,71 corrisponderebbe al residuo effettivamente dovuto dal ricorrente indicato nel ricorso introduttivo, il Comune avrebbe tacitamente condiviso la ricostruzione del ricorrente.

La doglianza è destituita di ogni fondamento.

L'amministrazione, lungi dal condividere la tesi del ricorrente, ha difatti proceduto alla riscossione coattiva del proprio credito, considerando l'importo di euro 3.793,71 quale un mero acconto, dimostrando, così, anche nei fatti, di volere insistere nella propria pretesa creditoria.

10. Per le ragioni esposte il ricorso è in parte fondato, in parte infondato ed in parte inammissibile per difetto di giurisdizione.

11. Va infine esaminata la richiesta formulata dalla difesa dell'amministrazione resistente con la memoria depositata il 1.2.2012 di cancellazione, ai sensi dell'art. 89, c.p.c., delle frasi contenute alle pagine 5, 6, 14 e 17 della memoria depositata dal ricorrente il 23.1.2012, ritenute sconvenienti ed offensive, e conseguente risarcimento dei danni.

Le espressioni: "buona dose di fantasia", "esibirsi personalmente in una superba prova di ... salto triplo!", "stato confusionale in cui hanno versato i suoi elaborati contabili e la assoluta inaffidabilità, proprio perché da lui redatta" ed "impavido" sono oggettivamente sconvenienti ed offensive, e pertanto soggiacciono alla disciplina prevista nell'art. 89 c.p.c.

Conseguentemente ne viene disposta la cancellazione.

La domanda risarcitoria, formulata ai sensi del medesimo art. 89 c.p.c. citato, deve invece essere rigettata poiché le espressioni non esorbitano dall'esercizio del diritto alla difesa, essendo attinenti all'oggetto della controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2009, n. 14552;

Cons. Stato VI Sez. 25 marzo 1996 n. 501).

12. In considerazione dell'esito della controversia, le spese di giudizio sono compensate per un terzo; per i restanti due terzi sono poste a carico del ricorrente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Dichiara, per la parte inammissibile, ai sensi dell'art. 11 cod.proc.amm., la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.

Accerta il diritto del ricorrente al rimborso, da parte dell'amministrazione comunale, di quanto versato per la realizzazione dell'ampliamento del parcheggio prospiciente via Colombo, nei limiti di cui in motivazione.

Dispone la cancellazione dalla memoria depositata dal ricorrente il 23.2.2012 delle espressioni contenute a pag. 5 ("buona dose di fantasia"), a pag. 6 ("esibirsi personalmente in una superba prova di ... salto triplo!"), a pag. 14 ("stato confusionale in cui hanno versato i suoi elaborati contabili e la assoluta inaffidabilità, proprio perché da lui redatta") e a pag. 17 ("impavido").

Compensa le spese per un terzo. Per i restanti due terzi le spese sono poste a carico del ricorrente e sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) – di cui 2.500 (duemilacinquecento,00) a favore del Comune di Cermenate e 500 (cinquecento,00) a favore di Equitalia Esatri s.p.a. - oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio
2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)